APPROFONDIMENTO CIVILE

L’applicazione della pena della detenzione domiciliare sostitutiva in un caso di maltrattamenti in famiglia

Data pubblicazione: 10/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

È opportuno premettere che per il reato di cui all’**art. 572 co. 2 c.p**., **sino all’entrata in vigore della nuova disciplina delle pene sostitutive**, al condannato si sarebbe dovuto applicare il **regime carcerario**: per espressa previsione dell’**art. 656 co. 9 c.p.p.,** infatti, nei suoi confronti **non avrebbe trovato applicazione la sospensione dell’ordine di esecuzione** prevista dall’art. 656 co. 5 c.p.p. per le pene inferiori ai quattro anni. Diversamente, **l’art. 572 co. 2 c.p. non compare** nell’elenco di reati di cui **all’art. 4 *bis* della l. 354/1975** alla quale ora **l’art. 59 co. 1 lett. d) l. 689/1981** rimanda per i **casi di preclusione soggettiva** per la sostituzione; dunque, nei confronti degli autori di questo tipo di reati, pur continuando a operare il divieto *ex* art. 656 co. 9 c.p.p., non opera una preclusione soggettiva alla sostituzione della pena detentiva quando la stessa venga comminata entro i limiti previsti per la sostituzione ai sensi dell’art. 29 bis c.p. che rimanda, appunto, alla disciplina contenuta nel capo III della l. 689/1981. Per conseguenza, con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, quindi, per gli autori del reato di maltrattamenti contro familiari i (art. 572 co. 1 o 2 c.p.), nelle ipotesi in cui il **giudice** di cognizione **contenga la pena detentiva entro il termine di quattro anni** e sussistano gli altri **requisiti di idoneità**, si apre la concreta possibilità di un’alternativa al carcere *ab initio*, nelle forme di una pena sostitutiva. Non si tratta di una previsione in contrasto con la *voluntas legis* espressa dall’art. 656 co. 9 c.p.p. laddove la previsione del divieto di disporre la sospensione dell’ordine di carcerazione (che si applica allorché la pena inflitta, anche se costituente residuo di maggior pena, non sia superiore a quattro anni, ovvero a sei anni nei casi previsti dagli artt. 90 e 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.) risponde a un giudizio di

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

speciale pericolosità del condannato**,** a cui si ricollega la necessità di tutela della collettività e di neutralizzazione immediata del reo mediante la detenzione carceraria (sul punto D. COLOMBO, *Divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656 c. 9 c.p.p.): la Corte costituzionale ribadisce i limiti entro cui il legislatore può prevedere preclusioni al meccanismo sospensivo*, in *https://www.sistemapenale.it/*, 23 febbraio 2023). Sul punto, la **Corte d'Appello di Napoli, sent. 6 ottobre 2023 (dep. 20 ottobre 2023), Pres. Grassi, rel. Forte** ha riconosciuto l'applicabilità della detenzione domiciliare sostitutiva ad un condannato per i **delitti di maltrattamenti in famiglia** (art. 572 co. 2 c.p.) e **lesioni** (art. 582 c.p.) all'esito del quale, in primo grado, l'imputato era stato condannato alla pena di **tre anni e tre mesi di reclusione**, seguendo un percorso argomentativo scandito essenzialmente da **tre passaggi**:

1	**in astratto**	**la** Corte ha osservato che in astratto, nel caso esaminato, ricorrevano i presupp **- i reati** per i quali l'imputato è stato condannato sono tra quelli ai quali posson **rientrando tra quelli elencati nell'art. 4 *bis* l. 354/1975** che l'art. 59 l. 68 soggettive' alla sostituzione; - la **sospensione condizionale** della pena **non** e trattandosi di una pena superiore al limite di due anni di reclusione previsto da mesi di reclusione – è tale da poter essere sostituita con **tutte le pene sostitu** conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., può ritenersi che le pene sostitutive risul che, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la **prevenzione del p** **emergono fondati motivi** per ritenere che le **prescrizioni non saranno ad** incensurato e per lungo tempo sottoposto a misura cautelare non coercitiva ris
2	**in concreto**	la Corte ha ritenuto, in concreto, la **scelta della pena sostitutiva della dete** indicato dall'art. **58 co. 2 e 3 l. 689/1981**, avendo ritenuto le prescrizioni dell **afflittive»** in relazione ai fatti e alla personalità del condannato; mentre il lavo stato **idoneo a «prevenire il rischio di recidiva** e a **favorire la risocializza** misura non in grado di far ben comprendere l'effettivo disvalore dei comportam **incombenze professionali** già presenti nella vita del condannato. Ritenendo, risultata quella della **detenzione domiciliare** che, comportando l'obbligo di p tale da **contemperare le esigenze personali** del condannato, ivi comprese q quella di indurre una **migliore comprensione delle condotte** in questione» c

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Per rendere adeguata al caso la misura la Corte ha proceduto ad affianca
che, ai sensi dell'**art. 56 *ter*** l. 689/1981, si applicano a tutte le pene sostitutiv
sostitutiva) e riguardano: - **regole di condotta generale** (divieto di detenere
frequentazioni (con pregiudicati e persone sottoposte a misure di sicurezza o
nelle ore fuori dal domicilio, rimanere nel solo ambito territoriale della regione)
(come quello di conservare, portare con sé ed esibire il provvedimento che dà

3 **le prescrizioni**

delle **prescrizioni** specifiche: - di potersi **allontanare dal proprio domicilio**
risiede la della persona offesa, in una determinata fascia oraria (diurna), - d
luoghi da queste frequentati e di mantenere costantemente i **contatti con l'U**

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

A cura dell'avv. Pasquale Santoro

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati